



COMUNE DI VALSAMOGGIA
(ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE)



2017 - 2022

PIANO OPERATIVO COMUNALE
(L.R. 24 marzo 2000 n. 20 – art. 30)

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)

Rapporto ambientale ai fini della V.A.S.

Adozione: Del. CC. n. ... del

Approvazione: Del. CC. n. ... del

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Presidente del Comitato di Pianificazione Associata: Stefano FIORINI

Comuni

Monte San Pietro
Valsamoggia
Zola Predosa

Sindaci

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Assessori

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Responsabili di Progetto

Roberto FARINA (OIKOS Ricerche SRL)

Marco LENZI (Ufficio di Piano Area Bazzanese)

GRUPPO DI LAVORO

Ufficio di Piano Area Bazzanese

Marco LENZI (Responsabile di progetto)
Gianluca GENTILINI (SIT - elaborazioni cartografiche)
Simona CILIBERTO (Elaborazione dati e ricerche)
Elisa NOCETTI (Elaborazione dati e ricerche)

Commissione Tecnica di Coordinamento

Alberto CAULA (Comune Monte San Pietro)
Federica BALDI (Comune di Valsamoggia)
Simonetta BERNARDI (Comune di Zola Predosa)

Consulente redazione VAS-ValSAT:

Studio Samuel SANGIORGI (Geologia - Sismica)

OIKOS Ricerche Srl

Roberto FARINA (Responsabile di progetto e redazione VAS-ValSAT)
Alessandra CARINI (Co-progettazione e redazione VAS-ValSAT)

INDICE

1. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO	1
1.1 Lo sviluppo sostenibile: verso la Direttiva Europea 42/2001/CE	1
1.2 Direttiva europea sulla VAS	2
1.3 Il recepimento a livello nazionale della Direttiva 2001/42/CE	4
2. LA VALSAT – VAS NELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.	6
3. APPROCCIO METODOLOGICO DELLA VALSAT-VAS	8
4. LA VALSAT / VAS DEL POC DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA IN RELAZIONE AL PSC	9
4.1 Sintesi degli obiettivi del primo POC del Comune di Valsamoggia	10
4.2 Criteri e obiettivi prioritari del POC	12
4.2.1. Obiettivi per la reazione del POC	12
4.2.2. Criteri generali per la redazione del POC	13
4.2.3. Criteri specifici per la redazione del POC	15
4.3. Sintesi delle previsioni del POC	17
3. ANALISI DI COERENZA DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL POC CON GLI OBIETTIVI DEL PSC	19
4. ASPETTI GEOMORFOLOGICI E SISMICI	27
Ambito N. 2	27
Ambito N. 4	27
Ambito N. 10	27
Ambito N. 13	28
Ambito N. 19	28
Ambito N. 23	28
Ambiti N. 24-25	29
Ambito N. 30	30
Ambito N. 40	30
Ambito N. 42	30
Ambito N. 45	31
Ambito N. 50	32
Ambito N. 53	32
Ambito N. 54	32
Ambito N. 56	33

1. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1.1 LO SVILUPPO SOSTENIBILE: VERSO LA DIRETTIVA EUROPEA 42/2001/CE

A partire dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, tenutasi a Stoccolma nel 1972, è maturato un processo di sensibilizzazione internazionale sul tema dello sviluppo sostenibile. Il concetto di sviluppo sostenibile, definito per la prima volta nel 1987 con il rapporto Brundtland (Our Common Future), è più volte stato ripreso e approfondito, in particolare durante la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 con il programma di Agenda 21.

Per sviluppo sostenibile si intende la necessità di soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro. Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo trasversale dell'Unione europea enunciato nel trattato, che determina tutte le politiche e attività dell'Unione. Il principio dello sviluppo sostenibile, consacrato come obiettivo dal trattato dell'Unione europea, si fonda sul proposito di procurare il benessere delle generazioni future in termini di prosperità economica, giustizia sociale e sicurezza, elevate norme ambientali e gestione razionale delle risorse naturali di base. A tal fine esso promuove un'economia dinamica caratterizzata dalla piena occupazione e da un livello elevato di istruzione, protezione della salute, coesione sociale e territoriale e tutela dell'ambiente in un mondo pacifico e sicuro, nel rispetto della diversità culturale.

Il Consiglio europeo di Göteborg (2001) ha adottato la prima strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile. Tale strategia è stata completata nel 2002 dal Consiglio europeo di Barcellona con una dimensione esterna nella prospettiva del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg (2002).

Il riesame della Strategia è stato avviato nel 2004 dalla Commissione; il Consiglio europeo il 15/16 giugno 2006 ha quindi adottato una nuova Strategia di sviluppo sostenibile destinata ad un'UE allargata. L'obiettivo generale è quello di individuare e sviluppare le azioni che permetteranno all'UE di migliorare costantemente la qualità della vita delle generazioni attuali e future tramite la creazione di comunità sostenibili capaci di gestire e utilizzare le risorse in maniera efficace e di sfruttare il potenziale di innovazione ecologica e sociale dell'economia, assicurando prosperità, tutela dell'ambiente e coesione sociale.

La Strategia di sviluppo sostenibile e la strategia di Lisbona sono pensate come complementari. La prima riconosce infatti il ruolo che le azioni e le misure volte ad aumentare la competitività e la crescita economica e a rafforzare la creazione di posti di lavoro hanno nella transizione verso una società più sostenibile, secondo la strategia di Lisbona.

In questi anni di progressiva sensibilizzazione della comunità internazionale si è promossa l'adozione di procedure di valutazione ambientale a livello di piano e programma. Il principio di sostenibilità si basa infatti sull'integrazione della questione ambientale all'interno delle politiche generali e settoriali e dei connessi processi decisionali.

Il Quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (approvato dal Consiglio Europeo nel 1993 ed integrato dalla decisione n. 2179/98/Ce) ha per primo indicato la via verso un approccio politico basato su questo concetto. Il quinto pro-

gramma comunitario rimarcava infatti l'importanza di valutare i probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente.

Nel 2002 il Vertice Mondiale per lo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg sollecitò i Paesi non solo a compiere urgentemente progressi nella formulazione ed elaborazione di strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile ma anche a iniziare la loro implementazione per il 2005. Inoltre nella Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite uno degli obiettivi consisteva nell'integrazione dei principi dello sviluppo sostenibile nelle politiche e nei programmi nazionali per conseguire la sostenibilità ambientale.

Il Sesto programma comunitario di azione per l'ambiente, del 2001, intitolato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" copre il periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 2012. Viene osservato che per far fronte alle sfide ambientali odierne è necessario superare il mero approccio legislativo ed assumere un approccio strategico, che dovrà utilizzare vari strumenti e provvedimenti per influenzare il processo decisionale negli ambienti imprenditoriale, politico, dei consumatori e dei cittadini. Si propongono cinque assi prioritari di azione strategica: migliorare l'applicazione della legislazione vigente, integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche, collaborare con il mercato, coinvolgere i cittadini modificandone il comportamento e tener conto dell'ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale. Per ciascuno di questi assi sono proposte azioni specifiche.

A livello di istituzioni Europee, momento fondante è quindi stata l'approvazione, il 27 giugno 2001, della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU delle Comunità europee L 197 del 21.7.2001).

Successivamente a tale Direttiva, si segnala il Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006); in tale programma si stabiliva la necessità di sottoporre valutazioni ex-post dell'efficacia delle misure varate nel conseguire i diversi obiettivi ambientali.

1.2 DIRETTIVA EUROPEA SULLA VAS

La Direttiva comunitaria 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001, concerne "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale".

L'articolo 1 della Direttiva definisce quale obiettivo del documento quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile". Viene quindi individuata la Valutazione Ambientale Strategica come strumento per l'integrazione delle considerazioni ambientali nei piani e programmi. La VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente; la Valutazione Ambientale Strategica si applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

All'articolo 2 si precisa che "per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni

sulla decisione [...]”.

La VAS viene intesa come un processo che segue l'intero ciclo di vita del piano al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire con opportune integrazioni e considerazioni ambientali all'elaborazione e all'adozione di piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Questi scopi vengono perseguiti attraverso un percorso integrato con la pianificazione che parte nella fase di orientamento e non si conclude con l'approvazione del Piano, ma resta attivo anche nella fase di attuazione e gestione. La VAS, pur integrandosi lungo tutto il processo di Piano, mantiene una propria visibilità attraverso il documento principale che la caratterizza ovvero il Rapporto Ambientale.

Il Rapporto documenta le modalità con cui è stata integrata la variabile ambientale all'interno del piano cioè nelle alternative di piano individuate, nella stima dei possibili effetti significativi sull'ambiente e nella modalità di valutazione tra le alternative, le misure di mitigazione e compensazione, nonché nel sistema di monitoraggio.

Tale Rapporto è accompagnato da una sintesi non tecnica, che ne illustra i principali contenuti in modo sintetico e con linguaggio non tecnico, finalizzato alla divulgazione.

La Direttiva, inoltre, stabilisce, in maniera dettagliata, quali sono le informazioni che devono essere fornite dal Rapporto Ambientale:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri strumenti pianificatori;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e possibile evoluzione dello stesso senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente e interrelazione tra i fattori (biodiversità, popolazione, salute umana, flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale - architettonico e archeologico, e paesaggio);
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;

j) sintesi non tecnica delle informazioni.

La direttiva prevede inoltre la partecipazione attiva del pubblico in fase di elaborazione del piano. In particolare richiede che la consultazione delle autorità con specifiche competenze ambientali e del pubblico avvenga sia in fase preliminare di definizione della portata delle informazioni, sia sulla proposta di piano e di Rapporto Ambientale, prima che il piano stesso sia adottato.

1.3 IL RECEPIMENTO A LIVELLO NAZIONALE DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE

Nel novembre 2007 l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea (causa C 40/07) in quanto inadempiente verso l'obbligo di recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE concernente la Valutazione Ambientale Strategica. La Direttiva prevedeva infatti che gli Stati Membri disponessero che tutti i piani e programmi fossero obbligatoriamente soggetti a VAS entro il 21.07.2004.

La condanna dell'Ue giungeva mentre era in corso di approvazione uno schema di Dlgs di riformulazione del Codice ambientale nelle parti relative ad acque, rifiuti, Via e Vas (cd. "Correttivo unificato"). La parte II del D.Lgs 152/2006, quella relativa a VIA e VAS, è infine entrata in vigore con l'emanazione del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (modifiche in vigore dal 13 febbraio 2008). Con tale ultimo decreto sono quindi state approvate le nuove norme in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e rifiuti.

Il D.Lgs 4/2008 introduce nella Prima Parte del D.Lgs 152/2006 alcuni principi fondamentali, tra cui il principio dello sviluppo sostenibile (articolo 3-quater):

“ Principio dello sviluppo sostenibile

1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.”

Il D.Lgs 4/2008 riscrive la seconda parte del D.Lgs 152/2006 al fine di accogliere le censure avanzate dall'Unione Europea in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole

comunitarie.

Per valutazione ambientale strategica si intende (articolo 5) il processo, avviato dall'autorità procedente, che comprende "lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio".

All'articolo 13 si specifica che "nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso."

Si riporta di seguito il testo dell'Allegato VI, relativo ai Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.

" Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quale la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare,
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. "

2. LA VALSAT – VAS NELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

La legge regionale 20 del 2000 introduce tra i documenti costitutivi di tutti i piani la “Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale” (ValSAT), finalizzata a considerare gli effetti derivanti dalla attuazione del piano stesso. La ValSAT deve valutare la coerenza delle scelte di piano rispetto agli obiettivi generali di pianificazione e agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai piani redatti dagli enti di livello superiore e dalle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale.

In particolare è utile richiamare l'art. 5 della LR 20/2000 (come sostituito da art. 13 L.R. 6 luglio 2009 n. 6) *Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*, per i primi tre commi.

“1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.

2. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio.

3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti. “

Analogamente a quanto sancito dalla Direttiva CE 42/2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la valutazione del piano è concepita come un documento in cui sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee ad impedirli.

La fase di valutazione deve essere effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Sino all'entrata in vigore di specifica legge regionale, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti per la VAS dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000. Per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. n. 20 del 2000 il Rapporto ambientale richiesto dalla VAS nazionale è assimilabile infatti al documento di ValSAT così come delineato

nella delibera del Consiglio regionale n. 173 del 2001 (“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione”).

Le modalità di adempimento della VAS in caso di POC si possono far ricondurre alla circolare della Giunta Regionale Regione Emilia-Romagna del 12.11.2008 (paragrafo 2.1, punto d.3)¹:

“Quanto ai contenuti degli elaborati previsti dalla procedura di VAS e alle modalità di svolgimento degli adempimenti procedurali appare importante richiamare (oltre ai generali principi di semplificazione, efficacia, adeguatezza e tempestività) il principio di non duplicazione di cui all’art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del Decreto, nei quali si stabilisce che “la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”. Pertanto, in caso di più piani e programmi gerarchicamente ordinati, si dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per i piani e programmi sovraordinati, nonché di quelle che potranno meglio essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio.

Sempre nell’osservanza del medesimo principio di non duplicazione, il rapporto ambientale o il rapporto preliminare può trarre informazioni ed approfondimenti da altri livelli decisionali o documenti, e l’autorità chiamata ad approvare il piano o programma potrà evidenziare nella Dichiarazione di sintesi, da una parte, che il piano o programma in esame non comporta nuovi ed ulteriori effetti ambientali, rispetto a quelli già esaminati dal piano sovraordinato (rinviandosi dunque ai contenuti della VAS del suddetto piano, in quanto adeguato a considerare anche gli effetti del piano o programma in esame); dall’altra potrà fare rinvio, in tutto o in parte, alla VAS dei piani o programmi sottordinati per quelle analisi e valutazioni che necessitano di essere svolte alla luce di un maggiore dettaglio progettuale (art. 13, comma 4).

Ne consegue che, a regime, per l’insieme dei piani e programmi attuativi di processi generali di programmazione e pianificazione già sottoposti a valutazione ambientale, la procedura di valutazione cui sono comunemente assoggettati (VAS e Verifica di assoggettabilità) dovrà limitarsi ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati; ovvero dovrà dimostrare che il piano o programma attuativo non comporta alcun ulteriore effetto significativo sull’ambiente.”

La normativa regionale (Lr 9/2008 e relativa Circolare esplicativa relativa alle “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4”), elaborata in seguito al recepimento formale della direttiva europea n. 42/2001 in quella italiana (Dlgs 4/2008), introduce la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e la verifica di assoggettabilità a VAS. Nel caso del POC, è quindi necessario procedere, oltre che alla ValSAT, alla verifica di assoggettabilità a VAS.

Il presente documento di ValSAT del POC costituisce pertanto anche Rapporto preliminare ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 4/2008.

¹ Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L. R. 13 giugno 2008, n. 9.

3. APPROCCIO METODOLOGICO DELLA VALSAT-VAS

Dal Quadro Conoscitivo del PSC vigente sono state selezionate alcune riflessioni sintetiche necessarie ad evidenziare potenzialità e criticità del territorio per i diversi settori sensibili, secondo l'analisi SWOT.

Prima di verificare quali sono le azioni messe in campo dal PSC, è indispensabile mettere in luce quali sono gli obiettivi della pianificazione sovraordinata cui relazionarsi, con particolare riferimento al PTCP. A partire dalle indicazioni reperite sulla normativa di riferimento a scala nazionale e regionale sono definiti gli obiettivi generali di sostenibilità che il piano deve assumere.

Un passaggio necessario consiste nella verifica di coerenza esterna degli obiettivi del PSC rispetto a quelli sovraordinati, in modo da individuare se vi sono temi che meritano particolare attenzione in quanto riferiti ad obiettivi fra loro potenzialmente conflittuali.

Un secondo passaggio, di coerenza interna, mette a confronto gli obiettivi del PSC con le strategie effettivamente messe in campo per conseguire tali obiettivi.

In modo sistematico sono quindi comparati i tematismi contenuti nella cartografia del quadro conoscitivo, con particolare attenzione alle carte delle criticità, con le corrispondenti previsioni del PSC. Questo processo consente di valutare ogni azione di piano in riferimento ai singoli temi trattati nel quadro conoscitivo, verificando quanto le azioni stesse risultino congruenti, compatibili o confliggenti con gli obiettivi espressi.

La valutazione è integrata da una proposta di possibili indicatori da utilizzare per il monitoraggio dell'efficacia del piano nel tempo e la relazione che si stabilisce con gli obiettivi di sostenibilità.

Nella VALSAT sono infine riportate le indicazioni che serviranno nella fase di elaborazione degli altri strumenti urbanistici previsti dalla L.20/2000 per rendere operative le scelte di sostenibilità e le relative mitigazioni. È fornita l'analisi dettagliata, per singolo ambito, delle condizioni iniziali dell'ambiente e del territorio interessato dalla trasformazione prevista dal PSC, dei caratteri delle trasformazioni ammesse, delle pressioni ambientali aggiuntive previste e delle mitigazioni necessarie per fronteggiare gli effetti indesiderati delle trasformazioni stesse. È il lavoro che viene svolto nelle Schede relative agli ambiti, ad integrazione delle Schede del PSC.

L'elaborazione di una matrice di controllo delle politiche-azioni del PSC con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale assunti, costituisce la sintesi della valutazione dalla quale partire per definire le azioni mitigative intraprendere rispetto all'eventuale presenza di criticità.

4. LA VALSAT / VAS DEL POC DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA IN RELAZIONE AL PSC

Il POC è uno strumento urbanistico generale, cioè esteso all'intero territorio, i cui contenuti e caratteristiche sono fissati dall'art.30 della L.R.20/2000: il POC è "lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni". Il POC viene quindi "predisposto in conformità con il PSC e non può modificarne i contenuti"; rispettando quindi le condizioni e le misure di sostenibilità per esso individuate nella ValSAT.

Il POC, pur non disciplinando direttamente le componenti ambientali in attuazione del quadro normativo vigente, ha quindi un ruolo fondamentale nel perseguimento dello sviluppo sostenibile attraverso il recepimento e la declinazione delle condizioni e misure di sostenibilità già individuate dalla ValSAT del PSC. Nell'ambito di quanto già previsto dal PSC, il POC specifica infatti le modalità di uso del suolo delle aree interessate dalle trasformazioni previste.

Tra gli aspetti più rilevanti, si ricorda che il POC:

- conferisce i diritti edificatori
- appone vincoli preordinati all'esproprio
- definisce previsioni che perdono di efficacia se alla scadenza dei cinque anni non saranno state attivate
- delimita gli ambiti di intervento e ne definisce l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi, in conformità alle previsioni del PSC; può apportare rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti del PSC (tranne che a quelli soggetti a tutela)
- contiene il Documento programmatico per la qualità urbana, che individua i fabbisogni di abitazioni, di dotazioni territoriali, di infrastrutture per la mobilità, perseguendo obiettivi di miglioramento dei servizi, di qualificazione degli spazi pubblici, di benessere ambientale e di mobilità sostenibile
- individua e disciplina gli interventi di edilizia residenziale sociale
- contiene una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi da realizzare, nonché un'agenda attinente all'attuazione del piano
- definisce gli interventi negli ambiti di riqualificazione ed i relativi obiettivi di qualità, e ne descrive dettagliatamente gli interventi da realizzare e le risorse pubbliche e private da investire
- può assumere il valore e gli effetti dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane e dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica
- disciplina i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale.

In particolare i contenuti essenziali del Piano Operativo Comunale sono individuati al comma 2 dell'art. 30 della L.R. 20/2000, come integrato dalla L.R.6/2009:

"Il POC contiene, per gli ambiti di intervento disciplinati:

- a) *la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;*
- a-bis) *un apposito elaborato denominato Documento programmatico per la qualità urbana che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo*

gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile;

- b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;*
- c) i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;*
- d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti, con la possibilità di avvalersi a tal fine di quanto previsto dal comma 11 del presente articolo per eventuali spostamenti di edificabilità;*
- e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;*
- e-bis) l'individuazione e la disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale da realizzare in conformità a quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato;*
- f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.*
- f-bis) una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alla dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale.”*

È quindi per tali contenuti, laddove specificano il PSC (i cui contenuti sono già stati valutati da una sua propria ValSAT), che la valutazione di sostenibilità deve considerare i potenziali impatti delle scelte operate e definire le misure idonee per impedire, mitigare o compensare tali criticità.

La ValSAT del POC deve garantire la coerenza degli interventi da esso previsti rispetto al sistema dei vincoli e delle tutele, agli obiettivi di sostenibilità e alle modalità e condizioni definite dal PSC.

4.1 SINTESI DEGLI OBIETTIVI DEL PRIMO POC DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

Il POC definisce e persegue un complesso integrato di obiettivi, che possono essere sintetizzati in questi termini:

- sotto il profilo delle politiche urbanistiche, concorrere attraverso le proprie scelte attuative degli obiettivi del PSC, in particolare in ordine alla realizzazione della “città pubblica” attraverso le dotazioni territoriali, allo sviluppo delle politiche di riqualificazione e al conseguimento di migliori condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale;
- sotto il profilo delle politiche socioeconomiche, distribuire nel tempo e nello spazio l'offerta (in particolare di servizi, esercizi commerciali, spazi per la produzione) in modo tale da adeguare l'offerta alla distribuzione della domanda attuale e di breve periodo, migliorando la qualità dell'offerta e la gamma delle opportunità per il cittadino.

Il Comune di Valsamoggia - riunito con i Comuni di Monte San Pietro Zola Predosa nell'Associazione Intercomunale Area Bazzanese - ha quindi deciso di selezionare tra gli ambiti definiti dal PSC alcuni interventi, da realizzare nell'arco temporale di cinque anni, valutati da attuare con particolare urgenza (con documentate motivazioni funzionali, economiche o sociali di natura pubblica o privata), e altri interventi considerati strategici al fine di rendere fattibili alcune decisioni urbanistiche assunte con variante di anticipazione o con accordi con i privati sottoscritti ai sensi

dell'art. 18 L.R. 20/2000 e ss. mm. ii.(in particolare per l'attuazione di interventi che prevedono il trasferimento di diritti edificatori). All'obiettivo si aggiunge l'esigenza di dare attuazione ad alcune previsioni (interventi unitari convenzionati, ambiti di nuovo insediamento residenziali e produttivi) per le quali la vigente normativa di PSC e RUE prevede l'inserimento nel POC, in particolare in quanto funzionali all'attuazione delle previsioni definite negli accordi sopra citati.

In attuazione di questi obiettivi I comuni dell'Associazione Intercomunale Area Bazzanese hanno promosso una consultazione pubblica, volta ad individuare proposte da attuare nei seguenti ambiti:

- Accordi sottoscritti ex art. 18 LR 20/2000, non oggetto di Varianti di anticipazione;
- Ambiti da riqualificare AR, nei quali i soggetti interessati intendono attuare interventi ove sia prevista anche la collocazione di diritti edificatori assegnati ad altri ambiti, attraverso accordi con i privati;
- Ambiti produttivi sovra comunali (APS.Mi e APS.i) e Ambiti produttivi comunali (APC.i), nei quali i soggetti interessati intendono attuare interventi aventi ad oggetto piani industriali di aziende produttive nonché commerciali e/o di servizi per nuovi insediamenti o trasferimenti/ampliamenti finalizzati all'incremento occupazionale e a favorire il miglioramento economico e sociale dei Comuni dell'Associazione;
- Altri Ambiti nei quali i soggetti interessati intendono attuare interventi aventi ad oggetto l'insediamento e/o l'ampliamento di medio-grandi, medie e medio-piccole strutture di vendita, nei limiti assegnati al POC dal PSC e dal RUE, finalizzati all'incremento occupazionale e a favorire il miglioramento economico e sociale dei Comuni dell'Associazione;
- IUC residenziali per i quali il RUE per l'attuazione prevede l'inserimento nel POC;
- AUC.r per i quali le norme di PSC e di RUE per l'attuazione prevedono l'inserimento nel POC;
- Proposte di dismissione / nuovo insediamento di impianti di distribuzione dei carburanti (art. 30 c.14 L.R. 20/2000);
- Ambiti ATP e ATP.L per i quali le norme di PSC e RUE prevedano l'attuazione degli interventi in essi consentiti previo inserimento nel POC;
- Interventi relativi ad attività zootecniche aziendali esistenti di cui all'art. 4.7.7 del RUE per l'esecuzione di ampliamenti della Su in essere eccedenti i limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo 4.7.7;
- Interventi relativi ad attività aziendali di conservazione condizionata, prima lavorazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici di cui all'art. 4.7.8 delle norme di RUE per l'esecuzione di interventi eccedenti le dimensioni indicate dal comma 3 dello stesso art. 4.7.8 e per quelli destinati alla prima lavorazione e alienazione di prodotti non provenienti dall'azienda agricola;
- Interventi per attività di servizio dell'agricoltura (esercizio e noleggio di macchine agricole con conducente conto terzi, ...) in Insediamenti produttivi IP.a (o assimilabili) di cui al 2° comma dell'art. 4.7.10 del RUE per l'esecuzione di interventi comportanti Ampliamento, Cambio d'Uso e Demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti.

Sulle **proposte pervenute** il Comune ha svolto un'istruttoria tecnica, in relazione agli **obiettivi e agli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PSC, nonché rispetto agli obiettivi strategici ed ai criteri riportati nella consultazione pubblica**, valutando le proposte di intervento più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC.

Nell'esame delle manifestazioni di interesse e delle proposte pervenute sono stati considerati i seguenti profili:

- la valutazione di ammissibilità delle proposte rispetto ai contenuti prescrittivi del PSC, che non può essere modificato dal POC;
- l'applicazione di criteri di valutazione relativi alla strategicità dell'intervento rispetto al quadro di obiettivi prioritari assunto dall'Amministrazione per la formazione del POC;
- l'eventuale ulteriore selezione delle proposte più coerenti ed efficaci, nel rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti, in rapporto agli obiettivi di qualità (benefici per la collettività) e di coerenza del disegno di assetto territoriale e socio-economico perseguito;
- la fattibilità tecnico-economica degli interventi e le garanzie in ordine alla loro effettiva attuazione entro i tempi previsti dalla programmazione comunale; a questo proposito è stata richiesta ai proponenti la presenza della società / ditta industriale utilizzatrice dell'intervento.

La selezione ha inoltre cercato la corrispondenza ad alcuni requisiti base:

- la massimizzazione della pubblica utilità degli interventi;
- la trasparenza e l'omogeneità nel trattamento dei diversi soggetti, in particolare per quanto riguarda i criteri perequativi da assumere nell'assegnazione dei diritti edificatori e nel calcolo del contributo di sostenibilità (costituito da aree e/o opere da realizzare) a carico degli interventi.

Gli interventi inclusi nel POC sono relativi alle proposte pervenute a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico, selezionate dall'Amministrazione Comunale in base ai criteri di formazione del POC, per le quali al termine della fase di concertazione i soggetti proponenti hanno presentato al Comune un Atto unilaterale d'obbligo nel quale si impegnano all'attuazione degli interventi, alla realizzazione delle opere e alla cessione delle aree secondo le specifiche individuate nella scheda normativa e nella scheda di assetto urbanistico.

4.2 CRITERI E OBIETTIVI PRIORITARI DEL POC

4.2.1. *Obiettivi per la reazione del POC*

Riqualificazione e rigenerazione urbana

- efficacia urbanistica, ambientale e sociale delle azioni previste, in relazione ai contenuti specifici delle proposte;
- apporto degli interventi alla qualificazione del contesto territoriale e ambientale e contributo alla valorizzazione del ruolo strategico degli ambiti da riqualificare;
- apporto all'incremento di qualità urbana ottenuto anche tramite il riordino degli spazi aperti;
- livelli di prestazione conseguibili dalle opere in relazione ai requisiti relativi alla promozione

del risparmio energetico e idrico e della qualità ecologica degli interventi urbani-stici ed edilizi;

- riqualificazione energetica dei fabbricati pubblici e privati.

Azioni di contrasto alla crisi economica rivolte prioritariamente al sistema produttivo e alle attività commerciali;

- insediamento di attività economiche con obiettivo di incremento dell'occupazione;
- proposta di funzioni od usi volti a soddisfare esigenze di trasformazione o di rifunzionalizzazione dell'esistente.

Rafforzamento qualitativo della città pubblica e consolidamento del sistema dei servizi e delle dotazioni territoriali

- attuazione e rafforzamento delle dotazioni territoriali attraverso interventi strategici del PSC, quali:
 - spazi verdi ed attrezzature;
 - nuove polarità urbane negli ambiti di trasformazione;
 - attrezzature e spazi per la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
 - parcheggi pubblici di uso generale;
 - infrastrutture idrauliche (vasche di laminazione);
- esigenze di acquisizione al patrimonio di aree da destinare a funzioni pubbliche;

4.2.2. Criteri generali per la redazione del POC

Principio della perequazione urbanistica

A tutti i proprietari interessati dagli interventi sono assegnati in modo equo diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica ed oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali (art. 7 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.).

I diritti sono assegnati in base ad indici perequativi definiti dal POC in applicazione dell'art. 4.8 delle Norme del PSC in modo omogeneo sull'intera area interessata, ma possono essere concentrati in una parte dell'area, che il Piano considera insediabile. L'urbanizzazione dell'area deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sostenibilità definite dal PSC ed in particolare con densità territoriali e altre modalità valutate sostenibili dal POC.

I Comuni decidono – nella stessa sede del POC – in merito all'utilizzo delle aree eventualmente rese disponibili, per realizzare il trasferimento di diritti edificatori da altre aree, sia ai fini dell'acquisizione di queste ultime (dotazioni territoriali), sia per realizzare interventi di riqualificazione (eliminazione di situazioni incongrue, ecc.)

I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi (art. A-26 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.).

Efficacia in rapporto agli obiettivi di qualità (benefici per la collettività)

In applicazione della Legge 20/2000 e del PSC vigente, il Comune assume il criterio perequativo in base al quale ogni intervento inserito nel POC concorre alle dotazioni territoriali attraverso un contributo di sostenibilità (sotto forma di aree cedute e/o di opere realizzate), che il POC determina in modo perequativo assumendo un criterio generale di calcolo economico:

In particolare, gli interventi di cui alle tipologie b – c – d – f – h - l – m - n – o - p elencate in precedenza corrispondono il contributo di sostenibilità - aggiuntivo rispetto agli oneri di legge -

direttamente correlato alla rendita fondiaria strettamente ed univocamente legata, attraverso le modifiche delle condizioni di utilizzo del suolo (usi e diritti edificatori assegnati), alle scelte urbanistiche effettuate dal Comune con il POC.

Il metodo di calcolo del contributo è definito dall'art. 4.7 del PSC, come differenziale di valore immobiliare prima e dopo l'assegnazione da parte del POC dei diritti edificatori e delle nuove modalità d'uso. Si applica la percentuale corrispondente alla tipologia dell'intervento.

Valutazione della fattibilità tecnico-economica degli interventi e garanzie in ordine all'effettiva attuazione entro i tempi previsti dalla programmazione comunale degli obiettivi pubblici e di interesse pubblico

L'istruttoria tecnica verifica i requisiti del livello di definizione progettuale e di affidabilità della proposta, delle condizioni aggiuntive/migliorative eventualmente offerte per privilegiare la scelta localizzativa o per la definizione dell'indice perequativo nei termini proposti, e definisce le condizioni a cui assoggettare l'intervento attraverso un atto d'obbligo (che anticipa i contenuti dell'accordo da sottoscrivere prima dell'approvazione definitiva), che fissa le scadenze degli impegni (ad es. le date di cessione delle aree) e le garanzie fidejussorie da presentare.

A questo criterio si aggiungono il **coordinamento dell'attuazione**, per garantire coerenza complessiva nella trasformazione di parti omogenee del territorio e l'**equilibrata distribuzione nel territorio** degli interventi, in funzione della presenza e/o della previsione di dotazioni territoriali.

Previsione di una quota di edilizia residenziale sociale (ERS) almeno pari ai valori minimi definiti dal PSC

Attraverso gli ambiti inclusi nel POC i Comuni promuovono (sia in forma diretta con interventi edilizi, che in forma indiretta attraverso cessione di aree o corresponsione di contributi economici) la realizzazione di una quota di interventi di edilizia abitativa sociale (per l'affitto temporaneo o permanente e per la vendita, con caratteristiche e condizioni tipologiche, economiche, temporali definite dalle Amministrazioni Comunali, nelle diverse forme previste dalla legislazione regionale in materia), in misura tale da definire nel complesso del POC una previsione pari all'obiettivo del 20% del totale dell'edilizia residenziale programmata, valore misurato in termini di SU e di alloggi. In applicazione delle norme della L.R. 20/2000, la cessione di un'area almeno pari al 20% della ST negli ambiti AN rappresenta una condizione minima per l'inclusione nel POC, e rientra nel calcolo del contributo di sostenibilità dovuto; sui diritti edificatori assegnati dal POC in aree pubbliche o private per la realizzazione di ERS non si calcola il contributo di sostenibilità.

Vincoli preordinati all'esproprio

A livello nazionale vige il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). La norma regionale che disciplina la materia è contenuta nella L.R. 37 del 19.12.2002, avente ad oggetto "Disposizioni regionali in materia di espropri"; in particolare il Titolo III disciplina le procedure amministrative finalizzate all'apposizione di vincolo espropriativo.

L'art. 8, comma 1 della citata Legge regionale stabilisce in particolare che i vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano Operativo Comunale (POC), ovvero sua variante. L'art. 10 seguente della stessa L.R. 37/2002 stabilisce poi le modalità procedurali necessarie per il perfezionamento del vincolo apposto con POC, variante specifica, o con accordo di programma.

Per l'attivazione delle procedure attuative delle opere incluse nel Programma Triennale delle

Opere Pubbliche (o di cui si prevede l'inclusione nel quinquennio di vigenza del POC), si rende quindi indispensabile attivare le necessarie procedure di apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, nel rispetto della normativa vigente in materia.

E' pertanto compito del POC e delle sue Varianti individuare quali aree o immobili dovranno essere assoggettati al vincolo espropriativo. A tal fine il POC definisce un elenco delle priorità di interventi pubblici da attuare, e dei relativi vincoli preordinati all'esproprio.

Impianti di distribuzione carburanti

Ai sensi dell'art. 30 c.14 della L.R. 20/00 e ss.mm.ii. il POC definisce le aree necessarie per l'insediamento di nuovi impianti di distribuzione carburanti, e ne programma l'attuazione, oltre a definire le modalità di trasformazione (coerenti con il PSC vigente) delle aree sedi attuali degli impianti di cui si prevede la dismissione, in applicazione della normativa nazionale e regionale in materia (D.Lgs. 11 febbraio 1998 n.32; Del. C.R. 8 maggio 2002 n.355). Contiene inoltre le necessarie indicazioni progettuali sia per le nuove installazioni che per gli adeguamenti e i potenziamenti degli impianti esistenti.

4.2.3. Criteri specifici per la redazione del POC

Valutazione della fattibilità tecnico-economica degli interventi proposti

Nella valutazione vanno considerati il livello di approfondimento della proposta e la sua affidabilità complessiva: anche in questo caso è necessario – anche ai fini di un perfezionamento della proposta nel POC – definire criteri che consentano alla fase istruttoria di effettuare valutazioni a supporto delle decisioni da assumere, anche attraverso una valutazione dell'efficacia dell'intervento (e del suo possibile incremento da richiedere in sede negoziale).

Fondamentale risulta una valutazione della solvibilità del soggetto proponente, e delle garanzie che è in grado di assumere, in particolare riguardo alla cessione di aree e alla realizzazione di opere.

E' opportuno considerare come criterio preferenziale per la definizione di accordi e per l'inserimento nel POC l'impegno ad avviare l'intervento (attraverso richiesta di permesso di costruire convenzionato o deposito del PUA) entro un tempo ridotto rispetto al massimo di cinque anni definito dalla legge come tempo limite per evitare la decadenza dei diritti assegnati: ad esempio un tempo massimo di un anno per l'intervento IUC, e di due anni per la presentazione del PUA. Dal momento che non è possibile far decadere i diritti assegnati prima del termine fissato dalla legge regionale, la disposizione prevista è costituita dall'impegno (con garanzia fidejussoria) alla cessione di aree e alla corresponsione del contributo di sostenibilità alla scadenza fissata dal POC (o in alternativa dall'impegno, entro termini temporali precisi, alla richiesta di variante al POC con stralcio dell'intervento).

Per tutte le attività produttive e commerciali è inoltre richiesto al proponente di dichiarare quale sarà la ditta che si insedierà nell'area oggetto di intervento; alla ditta è richiesto di controfirmare l'atto d'obbligo o l'accordo ex art. 18 L.R. 20/2000, assumendo in solido con il proponente gli impegni riportati.

Applicazione della forbice di valori degli indici perequativi (PSC art.4.8)

Scopo della "forbice" di valori previsti dal PSC per l'attribuzione dei diritti edificatori perequativi è quello di consentire al POC di "incentivare" interventi che si valutano strategici, e/o "compensare" particolari onerosità connesse alla tipologia dell'intervento.

Il significato dell'intervallo di valori dell'indice perequativo sta nella possibilità di valutare, da parte

del Comune, situazioni e opportunità diverse rispetto a quelle “di base” costituite dai valori minimi previsti dal PSC, sia in sede di attribuzione di diritti edificatori, sia di corrispondenti quote richieste per il contributo di sostenibilità.

Quindi l'indice-base è il valore minimo dell'intervallo di indice perequativo indicato all'art. 4.8 del PSC. Rispetto ad esso l'incremento può essere assegnato:

- perché all'intervento è riconosciuto uno specifico valore strategico (dal PSC e dal POC);
- perché all'intervento è riconosciuto un valore particolare in quanto funzionale ad attuare politiche più articolate (ad esempio: l'intervento prevede l'accordo per la cessione di aree insediabili su cui il POC prevede l'atterraggio di diritti edificatori);
- perché l'area era insediabile nel PRG previgente, ed il nuovo regime urbanistico (che introduce modalità e oneri aggiuntivi, e in genere riduce la capacità insediativa) riconosce un incremento di diritti edificatori a titolo di parziale compensazione;
- perché sulla quota di diritti assegnati eccedenti l'indice perequativo di base viene proposto/accettato di applicare una quota di contributo (sotto forma di opere o aree) superiore a quella base prevista dal PSC (vedi anche il paragrafo successivo);
- perché l'attuazione dell'intervento richiede, per le condizioni oggettive dell'area (non per le caratteristiche particolari dell'intervento stesso), l'esecuzione di opere (bonifica dei terreni da sostanze inquinanti; urbanizzazioni primarie particolarmente onerose, ...) che mettono a forte rischio la fattibilità dell'intervento, se si assumono i valori – base della capacità edificatoria prevista.

In tutti questi casi la decisione di assegnare ad un intervento un valore di indice perequativo superiore a quello minimo deve essere adeguatamente motivato in sede di formazione del Piano, e trovare riscontro in documentazioni tecniche a supporto, e negli impegni richiesti e accettati dal soggetto attuatore in sede di atto d'obbligo.

Va ricordato che il PSC prevede che il POC garantisca, secondo criteri di corretto assetto urbanistico e di sostenibilità ambientale, che il carico insediativo globale sopportato dalla parte insediata dell'ambito sia conforme al sistema delle tutele, non superi i livelli di sostenibilità definiti dalla ValSAT e dalle schede di PSC, e soddisfi i criteri e i requisiti qualitativi definiti dallo stesso PSC; pertanto la densità insediativa edilizia che sarà stabilita dal POC per la parte insediabile dell'ambito di nuovo insediamento o di riqualificazione (indice di utilizzazione territoriale Ut) sarà definita, in applicazione della scheda normativa del PSC, secondo i valori urbanisticamente appropriati al contesto specifico, e quindi l'edificabilità complessiva di tale area potrà essere costituita dalla sommatoria di:

- l'indice IP spettante alla proprietà (indice perequativo);
- eventuali quote di edificabilità trasferite da altre aree non edificabili che l'Amministrazione Comunale è interessata ad acquisire;
- quote di edificabilità per il trasferimento di diritti edificatori, per rendere possibile l'attuazione di politiche del PSC (rilocalizzazione di funzioni da situazioni incongrue o comunque inadeguate, acquisizione di aree per dotazioni, ecc.);
- quota di edificabilità aggiuntiva definita dal POC, spettante all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di ERS o di altre politiche pubbliche, da calcolare sulle aree acquisite dal Comune.

Per garantire condizioni di qualità insediativa, l'art. 6.4 del PSC limita i valori dell'indice di densità territoriale complessiva ad un intervallo compreso tra fra 0,20 e 0,30 mq di Su /mq di St.

4.3. SINTESI DELLE PREVISIONI DEL POC

Il primo POC del Comune di Valsamoggia attua alcune tra le previsioni di maggior rilievo urbanistico del Piano Strutturale vigente; esse nel loro complesso sono in grado di costituire un fattore di qualificazione del territorio in alcune parti che erano state individuate nel PSC come opportunità significative.

<i>N.ro</i>	<i>ambito</i>	<i>località</i>	<i>oggetto</i>
2	AVP	Crespellano	Realizzazione di impianto di distribuzione carburanti lungo la nuova bretella di collegamento del casello Valsamoggia (autostrada A1) e la via Emilia
4	AVN	Savigno	Realizzazione di una stalla aziendale di superficie eccedente le dimensioni ammesse dal RUE
10	APS.Mi2	Crespellano	Realizzazione di un edificio produttivo sede dell'azienda PRO BOX 3, gruppo LA CART. L'edificio è destinato alla raccolta e al trattamento per il successivo invio ad operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e conformemente a quanto disposto dal P.R.G.R. cui alla delibera n.67/2016. Non sono presenti aree esterne di stoccaggio e/o lavorazione del materiale trattato.
13	ARP	Crespellano	Ri-assegnazione di capacità edificatoria ad un edificio rurale di cui era prevista la demolizione.
19	Al.2.2	Monteveglia	Demolizione di capannoni agricoli dismessi e ripristino del sito.
23	APC.e	Bazzano	Completamento di un PUA non più vigente, con realizzazione di una medio piccola struttura di vendita.
24-25	APS.e	Crespellano	Variante sostanziale ad un PUA vigente e realizzazione di un edificio produttivo nell'ambito di nuovo insediamento, con presentazione di un nuovo PUA unitario.
	APS.i1	Crespellano	
30	Ip.a (AVP)	Crespellano	Realizzazione di un capannone per ricovero attrezzature agricole per un'attività di contoterzismo.
40	APS.Mi2	Crespellano	Realizzazione di un edificio produttivo sede dell'azienda BCUBE spa
42	APS.Mi2	Crespellano	Realizzazione di un edificio produttivo
45	AUC.r	Crespellano	Realizzazione di un insediamento residenziale composto da 6 edifici unifamiliari.
50	Ip.a (AVP)	Crespellano	Realizzazione di un capannone per ricovero attrezzature agricole per un'attività di contoterzismo.
53	ATP	Monteveglia	Realizzazione di piste per l'atterraggio / decollo di velivoli ultraleggeri, di hangar di ricovero e di una club house per l'associazione Arcobaleno Volo Club.
54	APS.i5	Monteveglia	Inserimento nel POC dell'ambito APS.i5, di proprietà dell'Amministrazione comunale.
56	AN.e	Crespellano	Inserimento nel POC di ambiti, già previsti nella Variante di anticipazione al PSC dell'allora Comune di Crespellano, per il trasferimento di diritti edificatori derivanti da accordi sottoscritti.


Nel complesso le quantità di diritti edificatori assegnati dal POC sono:

NUM	ST	SU		SU aggiuntiva		TOTALE SU	
		residenziale	non residenziale	residenziale	non residenziale	residenziale	non residenziale
2	4.098	-	828,00	-	-	-	828,00
4		-	1.711,00	-	-	-	1.711,00
10	24.742,00	-	2.969,00	-	4.453,60	-	7.422,60
13	2.166,90	380,00	-	-	-	380,00	-
19	21.370,00	-	2.840,00	-	-	-	2.840,00
23	7.647,00	-	2.294,10	-	-	-	2.294,10
24-25	89.003,00	-	1.404,50	-	-	-	1.404,50
	84.007,00	-	8.786,00	-	-	-	8.786,00
30	2.200,00	-	227,10	-	-	-	227,10
40	83.396,00	-	10.007,52	-	14.992,48	-	25.000,00
42	21.294,00	-	2.555,30	-	-	-	2.555,30
45	8.000,00	1.350,00	-	-	-	1.350,00	-
50	6.976,00	-	184,00	-	-	-	184,00
53	73.303,00	-	1.900,00	-	-	-	1.900,00
54	91.785,00	-	27.535,50	-	-	-	27.535,50
56	61.050,00	12.140,00	-	-	-	12.140,00	-
TOTALI		13.870,00	63.242,02	-	19.446,08	13.870,00	82.688,10

Come si vede, gli interventi inseriti in POC sono congruenti con gli obiettivi dell'Avviso pubblico: i diritti edificatori ad uso produttivo / commerciale assegnati dal POC rappresentano il 98% del totale (considerando esclusi dalle assegnazioni del POC i diritti già definiti dalla Variante di anticipazione, da trasferire, che "atterrano" nell'ambito della proposta 56 e quelli assegnati a titolo compensativo alla proprietà delle aree nella stessa proposta, diritti già definiti da precedenti accordi).

3. ANALISI DI COERENZA DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL POC CON GLI OBIETTIVI DEL PSC

PROPOSTA 2 – IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI




Obiettivo del PSC è la qualificazione dell'offerta sul territorio, con eliminazione delle situazioni incongrue e privilegio all'insediamento di nuovi impianti lungo le direttrici viarie principali.

La localizzazione dell'impianto – lungo la nuova bretella di collegamento tra il casello Valsamoggia e la via Emilia - è congruente con gli obiettivi del PSC: non interferisce con il traffico locale di carattere urbano (e in particolare con quello residenziale) ed è funzionale alle esigenze del traffico produttivo della vicina area del Martignone.

Indicazioni di mitigazione

Realizzazione di una cortina arborea verso il territorio rurale e gli edifici posti a sud

PROPOSTA 4 - STALLA A RODIANO



Obiettivi del PSC sono da un lato la promozione dell'attività agricola e dall'altro la qualificazione degli interventi, che devono essere in grado di armonizzarsi con il territorio pur mantenendo la necessarie caratteristiche funzionali.

Indicazioni di mitigazione

La dimensione della stalla richiede la realizzazione di cortine arboree per la mitigazione dell'impatto paesistico e l'impiego di materiali coerenti con quelli degli edifici limitrofi. Si suggerisce di estendere la mitigazione anche al fienile di recente realizzazione posto immediatamente a nord del nuovo edificio.

PROPOSTA 10 – INSEDIAMENTO PRODUTTIVO NELL’AMBITO PRODUTTIVO SOVRACOMUNALE DEL MARTIGNONE



Si tratta della realizzazione di un edificio destinato ad ospitare una delle sedi dell'azienda La Cart Srl – già attiva con stabilimenti nei comuni di Rimini, Sogliano al Rubicone (FC) e Cesena - che si occupa di servizi afferenti alla raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti urbani e speciali per aziende attive nei settori produttivo, terziario, pubblico e sanitario.

Poiché la società svolge circa il 20% del proprio volume di affari per aziende operanti nel territorio della Città Metropolitana di Bologna (tra le aziende servite si

segnala la Philip Morris Manufacturing and Technologies Bologna.SpA per lo stabilimento situato in adiacenza all'area interessata da questo intervento) la realizzazione di questa sede costituisce un significativo alleggerimento del trasporto su strada dei rifiuti prelevati, con positive ricadute sulla sicurezza della circolazione e la qualità dell'aria in generale

Condizioni primarie per l'attuazione delle aree produttive sovracomunali del Martignone (Accordo territoriale per gli ambiti produttivi dell'Associazione Intercomunale Area Bazzanese e per il Comune di Casalecchio di Reno) sono l'entrata in funzione del nuovo casello Valsamoggia dell'autostrada A1 e la realizzazione della relativa bretella di connessione con la via Emilia, condizioni oggi entrambe soddisfatte.

Ulteriore condizione indicata nel citato accordo è la realizzazione dei nuovi insediamenti con le caratteristiche delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate – APEA, condizione che dovrà essere soddisfatta in sede attuativa.

PROPOSTA 13 – RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO EX RURALE



L'edificio in oggetto ha perso i caratteri di ruralità, trovando oggi in adiacenza con l'ambito urbanizzato della località Muffa di Crepellano. La sua demolizione era prevista in relazione al progetto di realizzazione di una viabilità locale, successivamente abbandonato, pertanto il POC ritiene di poter assegnare oggi diritti edificatori pari a quelli catastalmente certificabili, essendo decadute le condizioni per la demolizione. La ristrutturazione dell'edificio (per la realizzazione di due alloggi) non ha impatti significativi sul

carico urbanistico locale, e l'edificio è direttamente collegabile alle reti già presenti nell'area. L'intervento pertanto non genera impatti significativi sul territorio rurale.

PROPOSTA 23 – COMPLETAMENTO DI UN PUA SCADUTO MA NON ATTUATO



Il PUA previgente prevedeva per l'area la realizzazione di un edificio a destinazione alberghiera, destinazione che non ha trovato, nei dieci anni di vigenza del PUA, nessun operatore interessato alla sua attuazione. La richiesta è quindi quella di ri-assegnazione di capacità edificatorie con mutamento dell'uso ammesso, passando da ricettivo a commerciale. Il nuovo uso richiesto è congruente con il carattere produttivo – commerciale assunto nel tempo da questa parte di Bazzano.

Lo studio di impatto acustico dell'intervento non segnala conflitti con l'intorno già costruito: si prescrive l'approfondimento dello studio in sede di presentazione della richiesta di titolo abilitativo, con particolare riferimento alla compatibilità delle sorgenti sonore fisse (impianti posti in copertura) e delle emissioni dell'area di carico-scarico rispetto agli edifici residenziali posti immediatamente a sud dell'area di intervento.

Analogamente non sono segnalate criticità nella relazione geologica allegata alla proposta

PROPOSTA 24-25 – FUSIONE DI UN'AREA SOGGETTA A PUA IN CORSO DI ATTUAZIONE E DI UN'AREA DI NUOVO INSEDIAMENTO IN UN UNICO PUA, CON RIDISTRIBUZIONE COMPLESSIVA DALLA SU ATTUABILE.




L'attuazione dell'intervento consente da un lato di dare risposta alle esigenze di insediamento di aziende che necessitano di ampie superfici per lo sviluppo delle attività produttive, consentendo inoltre la riorganizzazione del PUA vigente secondo gli standards distributivi oggi richiesti.

La proposta prevede la realizzazione di una bretella di uscita dalla SP 569 che, attraverso la viabilità di comparto, consente di accedere

La proposta prevede inoltre la sistemazione complessiva del rio Chiesanuova (che attraversa l'area), secondo modalità da

definire in sede esecutiva in accordo con l'Amministrazione, il gestore consortile e il demanio proprietario del corpo idrico, integrata con la sistemazione della fascia a verde (10,00 metri per parte rispetto agli argini), a carico dell'Attuatore.

PROPOSTA 30 – REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER DEPOSITO ATTREZZATURE AGRICOLE PER UN'ATTIVITÀ DI CONTOTERZISMO



Il tema del noleggio con conducente delle attrezzature agricole necessarie per determinate lavorazioni (aratura, mietitura, ecc.) ha raggiunto una notevole importanza in relazione alla sempre maggiore complessità raggiunta da tali attrezzature – e al conseguente costo – che non consente al singolo agricoltore l'acquisto di tutte le macchine necessarie. Nasce così l'esigenza di edifici per il ricovero delle attrezzature del contoterzista: Le norme del RUE consentono in via ordinaria il recupero di edifici esistenti non più utilizzati per la normale attività agricola e, attraverso il POC, interventi di

ampliamento o ristrutturazione edilizia (con integrale demolizione e ricostruzione) entro il limite del 20% di incremento della Su esistente.

Nel presente caso si integra la SU esistente con una quota derivante dalla demolizione di un altro edificio presente nella corta agricola.

L'intervento consente di raccogliere attrezzature oggi conservate all'aperto, in condizioni precarie, e pertanto concorre all'obiettivo di qualificazione del territorio rurale.

PROPOSTA 40 – REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PRODUTTIVO




Si tratta della realizzazione di due edifici destinati ad ospitare un'unica azienda che svolge attività di conservazione, porzionamento e impacchettature di merci della grande distribuzione.

Condizioni primarie per l'attuazione delle aree produttive sovracomunali del Martignone (Accordo territoriale per gli ambiti produttivi dell'Associazione Intercomunale Area Bazzanese e per il Comune di Casalecchio di Reno) sono l'entrata in funzione del nuovo casello Valsamoggia dell'autostrada A1 e la realizzazione della relativa bretella di connessione con la via Emilia, condizioni oggi entrambe soddisfatte.

Ulteriore condizione indicata nel citato

accordo è la realizzazione dei nuovi insediamenti con le caratteristiche delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate – APEA, condizione che dovrà essere soddisfatta in sede attuativa.

PROPOSTA 42 – REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PRODUTTIVO



Si tratta della realizzazione di un edificio produttivo destinato ad attività di deposito. Condizioni primarie per l'attuazione delle aree produttive sovracomunali del Martignone (Accordo territoriale per gli ambiti produttivi dell'Associazione Intercomunale Area Bazzanese e per il Comune di Casalecchio di Reno) sono l'entrata in funzione del nuovo casello Valsamoggia dell'autostrada A1 e la realizzazione della relativa bretella di connessione con la via Emilia, condizioni oggi entrambe soddisfatte. Ulteriore condizione indicata nel citato accordo è la realizzazione dei nuovi insediamenti con le caratteristiche delle Aree

Produttive Ecologicamente Attrezzate – APEA, condizione che dovrà essere soddisfatta in sede attuativa.

PROPOSTA 45 – REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO RESIDENZIALE (6 EDIFICI UNIFAMILIARI)



In località di Crespellano il sub-ambito è localizzato nella parte ovest della frazione di Calcara ed ha la finalità di dotare questa parte della frazione di parcheggi e percorsi ciclo-pedonali.

Condizioni ambientali

Il sub ambito è inserito nelle zone di tutela di elementi della centuriazione.

Indicazioni di mitigazione

La composizione progettuale dell'intervento rispetta le direzioni tracciate dai segni della centuriazione.

PROPOSTA 50 – REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER DEPOSITO ATTREZZATURE AGRICOLE PER UN'ATTIVITÀ DI CONTOTERZISMO



Il tema del noleggio con conducente delle attrezzature agricole necessarie per determinate lavorazioni (aratura, mietitura, ecc.) ha raggiunto una notevole importanza in relazione alla sempre maggiore complessità raggiunta da tali attrezzature – e al conseguente costo – che non consente al singolo agricoltore l'acquisto di tutte le macchine necessarie. Nasce così l'esigenza di edifici per il ricovero delle attrezzature del contoterzista:

Le norme del RUE consentono in via ordinaria il recupero di edifici esistenti non più utilizzati per la normale attività agricola e, attraverso il POC, interventi di ampliamento o ristrutturazione edilizia (con integrale demolizione e ricostruzione) entro il limite del 20% di incremento della Su esistente. Nel presente caso si integra la SU esistente con una quota derivante dalla demolizione di un altro edificio presente nella corta agricola.

L'intervento consente di raccogliere attrezzature oggi conservate all'aperto, in condizioni precarie, e pertanto concorre all'obiettivo di qualificazione del territorio rurale.

PROPOSTA 53 – REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO VOLO CLUB



La realizzazione di un campo volo per ultraleggeri - Volo da Diporto e Sportivo, denominato "VDS" nella legislazione vigente - oltre ad altre discipline dedicate al volo, è correlata alla necessaria dismissione dell'attuale sede a Zola Predosa, non più idonea alle esigenze della struttura che, accanto all'attività amatoriale, svolge anche attività di supporto alla Protezione Civile.

La richiesta riguarda la realizzazione di piste per l'atterraggio / decollo di velivoli ultraleggeri, di hangar di ricovero e di una club house per l'Associazione Arcobaleno Volo Club. Tutte le strutture sono previste in elementi leggeri facilmente amovibili al cessare dell'attività, mentre le piste sono realizzate in erba, trattandosi di area inclusa nelle "Arre di ricarica della falda di


tipo A". Nelle stesse aree è inoltre vietata la realizzazione di serbatoi di idrocarburi interrati.

L'attività non prevede incremento di traffico significativo sulla via Cassola in quanto si tratta di un'attività privata e l'area non sarà sede di manifestazioni ad afflusso di pubblico.

Lo studio di impatto acustico presentato mostra che sono rispettati i limiti di emissione nel periodo diurno rispetto ai due ricettori residenziali posti ad est e ad ovest del campo di volo (distanza 150-200 m). Nel periodo notturno non sono effettuati voli.

Lungo il margine ovest dell'area è presente una linea elettrica di bassa tensione, rispetto alla quale lo specifico studio effettuato conclude che "sia in fase di decollo, sia in quella d'atterraggio in entrambe le direzioni (per la pista 19 o 01) non vi è in nessun caso interessamento, né sorvolo della linea elettrica che non rappresenta pertanto alcuna forma di incompatibilità con l'attività di volo nell'area proposta".

PROPOSTA 54 – INSERIMENTO NEL POC DELL'AMBITO PRODUTTIVO SOVRACOMUNALE APS.I5, IN AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE



Si tratta di compendio immobiliare attualmente in disuso, adibito in passato ad usi militari, caratterizzato dalla presenza di sei edifici tipologicamente simili che presentano un'ampia superficie e da alcuni altri fabbricati, due dei quali allo stato di rudere, di superficie più ridotta. Tutti gli edifici sono oggi dismessi.

Le aree sono di proprietà del Comune di Valsamoggia, trasferite dallo Stato a titolo gratuito in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56 bis del D.L. 21/6/2013 n.69 e pervenute con provvedimento dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale dell'Emilia Romagna prot. 2013/20280

del 20 dicembre 2013 registrato a Bologna in data 13/01/2014 al n. 168 – serie 3 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna in data 15/01/2014 – Registro Particolare 1043, Registro Generale 1372.

L'inserimento in POC dell'ambito consente il trasferimento di diritti edificatori:

- mq. 921,30 in applicazione dell'Accordo sottoscritto il 17/04/2007 relativo all'ambito IUC BZ3 in comune di Valsamoggia, località Bazzano, e recepito dal RUE (art. 4.2.4 delle Norme), che prevede l'assegnazione alla proprietà originaria di 701 mq di diritti edificatori residenziali connessi al Piano di recupero e non attuati, da trasferire in aree urbanisticamente idonee tra quelle previste dal PSC nei centri lungo la Bazzanese. La quantità trasferita è stata adeguata dall'uso residenziale a quello produttivo in proporzione ai relativi valori parametrici (residenziale in località Bazzano Centro € 230; produttivo in località Monteveglio € 175).

L'ambito, già valutato in sede di PSC, è inserito nelle "Aree di ricarica diretta della falda (tipo A)" e pertanto in sede attuativa dovranno essere seguite le prescrizioni di cui all'art. 5.3, comma 6 del PTCP. Nella stessa sede dovranno essere verificate eventuali criticità dei servizi acquedotto, rete fognaria e gas, in accordo con il gestore delle reti.

PROPOSTA 56 - INSERIMENTO NEL POC DI AMBITI PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI EDIFICATORI



Inserimento nel POC di ambiti, già previsti nella Variante di anticipazione al PSC dell'allora Comune di Crespellano, per il trasferimento di diritti edificatori derivanti da accordi sottoscritti.

Sulla base dei contenuti dell'Accordo territoriale per gli ambiti produttivi dell'Associazione Intercomunale Area Bazzanese e per il Comune di Casalecchio di Reno, la realizzazione del nuovo insediamento dovrà avvenire con le caratteristiche delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate – APEA.

4. ASPETTI GEOMORFOLOGICI E SISMICI

AMBITO N. 2

ELEMENTI DI CRITICITÀ GEOLOGICA/IDROGEOLOGICA/IDRAULICA/GEOTECNICA

L'ambito ricade in contesto di piana alluvionale subpianeggiante. Non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d'acqua principali (Torrente Samoggia; Rio Martignone; Torrente Lavino). Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore l'area si colloca all'interno di un territorio caratterizzato da "alluvioni poco frequenti" (bassa probabilità –P2), normate al Titolo V "Coordinamento con il piano di gestione rischio alluvioni" dagli artt. 31 e 32 delle Norme integrative di Piano.

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento di POC è da ritenersi fattibile. È tuttavia richiesta l'elaborazione dello studio di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 ai sensi della della DAL 112/2007 e della DGR 2193/2015

AMBITO N. 4

ELEMENTI DI CRITICITÀ GEOLOGICA/IDROGEOLOGICA/IDRAULICA/GEOTECNICA

Instabilità di versante non definita:

- a) pendii con acclività fino a 30° (coperture detritiche) in prossimità di movimenti franosi attivi e/o quiescenti;
- b) pendii con acclività fino a 30° (bedrock alterato/tettonizzato) in prossimità di movimenti franosi attivi e/o quiescenti;
- c) zone di potenziale interferenza (possibile evoluzione o influenza; possibile arrivo/accumulo di movimenti franosi limitrofi);
- d) pendii fino a 30° potenzialmente instabili per condizioni litologiche (coperture e/o bedrock alterato) e/o morfologiche.

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO

Sono richiesti approfondimenti di livello 3 (rilievi in sito di dettaglio; verifiche di stabilità con metodi pseudo-statici e/o dinamici; analisi numerica della risposta sismica locale).

AMBITO N. 10

ELEMENTI DI CRITICITÀ GEOLOGICA/IDROGEOLOGICA/IDRAULICA/GEOTECNICA

L'ambito ricade in contesto di piana alluvionale subpianeggiante. Non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d'acqua principali (Torrente Samoggia; Rio Martignone; Torrente Lavino). Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore l'area si colloca all'interno di un territorio caratterizzato da "alluvioni poco frequenti" (bassa probabilità –P2), normate al Titolo V "Coordinamento con il piano di gestione rischio alluvioni" dagli artt. 31 e 32 delle Norme integrative di Piano.

Sono stati eseguiti ulteriori approfondimenti geotecnici (cfr. rel. Geologica a cura di dr. geol. Vannoni, novembre 2016), con esecuzione di n. 2 penetrometrie CPT: non emergono problemi di edificabilità nell'area che sorge tra altre già oggetto di urbanizzazione ed edificazione.

SINTESI CARATTERIZZAZIONE SISMICA

L'ambito ricade in <<zone stabili suscettibili di amplificazioni locali>> (cfr. studio di microzonazione sismica di livello 2 di Crespellano, 2013). Coperture alluvionali recenti (AES8) Fattori di amplificazione semplificati (DAL 112/2007):

FA(PGA) → 1,5-1,6

FA SI (0,1s-0,5s) → 1,7-1,8

FA SI (0,5s-1,0s) → 1,7-1,8

Sono stati eseguiti ulteriori approfondimenti (non richiesti ai sensi della DAL 112/2007) relativamente alla liquefacibilità (cfr. rel. Geologica a cura di dr. geol. Vannoni, novembre 2016), ricavando che il potenziale di liquefazione dei terreni è variabile da basso a moderato.

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO:

L'intervento di POC è da ritenersi fattibile. Non emergono particolari elementi prescrittivi, nel rispetto delle indicazioni riportate nella relazione geologica di approfondimento (dr. geol. Vannoni, novembre 2016).

AMBITO N. 13

ELEMENTI DI CRITICITÀ GEOLOGICA/IDROGEOLOGICA/IDRAULICA/GEOTECNICA

L'ambito ricade in contesto di piana alluvionale subpianeggiante. Non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d'acqua principali (Torrente Samoggia; Rio Martignone), né per quanto riguarda il reticolo idrografico minore (cfr. "Piano di gestione rischio alluvioni")

SINTESI CARATTERIZZAZIONE SISMICA

L'ambito ricade in <<zone stabili suscettibili di amplificazioni locali>> (cfr. studio di microzonazione sismica di livello 2 di Crespellano, 2013). Coperture alluvionali recenti (AES8) sovrastanti bedrock non rigido (IMO2?). Spessore coperture: H=15 m (alluvioni più bedrock argilloso?) Fattori di amplificazione semplificati (DAL 112/2007):

FA(PGA) → 1,8

FA SI (0,1s-0,5s) → 1,7

FA SI (0,5s-1,0s) → 1,4

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO:

L'intervento di POC è da ritenersi fattibile. Sono tuttavia richieste indagini geognostiche e geofisiche ai sensi delle vigenti NTC 2008.

AMBITO N. 19

Si tratta di un intervento di demolizione integrale di capannoni agricoli dismessi con ripristino del suolo agricolo, pertanto non soggetto ad analisi di microzonazione sismica.

AMBITO N. 23

ELEMENTI DI CRITICITÀ GEOLOGICA/IDROGEOLOGICA/IDRAULICA/GEOTECNICA

L'ambito ricade in contesto di alta pianura alluvionale subpianeggiante. Non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d'acqua principali (Torrente Samoggia), né per quanto riguarda

il reticolo idrografico minore (cfr. “Piano di gestione rischio alluvioni”)

Sono stati eseguiti ulteriori approfondimenti geotecnici (cfr. rel. Geologica a cura di dr. geol. Grimandi, marzo 2017), con esecuzione di n. 1 penetrometria CPT, n. 1 sondaggio 1 e n.1 registrazione HVSR : non emergono problemi di edificabilità nell’area in oggetto.

SINTESI CARATTERIZZAZIONE SISMICA

L’ambito ricade in <<zone stabili suscettibili di amplificazioni locali>> (cfr. studio di microzonazione sismica di livello 2 di Bazzano, 2013). Coperture alluvionali recenti (AES8a) sovrastanti bedrock non rigido (IMO2?). Spessore coperture: H=20m (alluvioni + bedrock alterato) Fattori di amplificazione semplificati (DAL 112/2007):

FA(PGA) → 2,1

FA SI (0,1s-0,5s) → 2,2

FA SI (0,5s-1,0s) → 1,7

Sono stati eseguiti ulteriori approfondimenti relativamente alla liquefacibilità (cfr. rel. Geologica a cura di dr. geol. Grimandi, marzo 2017), ricavando che il potenziale di liquefazione dei terreni è pressoché nullo.

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO:

L’intervento di POC è da ritenersi fattibile. Non emergono particolari elementi prescrittivi, nel rispetto delle indicazioni riportate nella relazione geologica di approfondimento (dr. geol. Grimandi, marzo 2017).

AMBITI N. 24-25

ELEMENTI DI CRITICITÀ GEOLOGICA/IDROGEOLOGICA/IDRAULICA/GEOTECNICA

L’ambito ricade in contesto di piana alluvionale subpianeggiante. Non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d’acqua principali (Rio Martignone). Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore l’area si colloca all’interno di un territorio caratterizzato da “scarsa probabilità di alluvioni o scenari di venti estremi” (scarsa probabilità –P1), normate al Titolo V “Coordinamento con il piano di gestione rischio alluvioni” dagli artt. 31 e 32 delle Norme integrative di Piano.

SINTESI CARATTERIZZAZIONE SISMICA

L’ambito ricade in <<zone stabili suscettibili di amplificazioni locali>> (cfr. studio di microzonazione sismica di livello 2 di Crespellano, 2013). Coperture alluvionali recenti (AES8).

Fattori di amplificazione semplificati (DAL 112/2007):

FA(PGA) → 1,7

FA SI (0,1s-0,5s) → 1,9

FA SI (0,5s-1,0s) → 2,5

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO:

L’intervento di POC è da ritenersi fattibile. Sono tuttavia richieste indagini geognostiche e geofisiche ai sensi delle vigenti NTC 2008.

AMBITO N. 30

ELEMENTI DI CRITICITÀ GEOLOGICA/IDROGEOLOGICA/IDRAULICA/GEOTECNICA

L'ambito ricade in contesto di piana alluvionale subpianeggiante. Non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d'acqua principali (Torrente Samoggia). Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore l'area si colloca all'interno di un territorio caratterizzato da "alluvioni poco frequenti" (bassa probabilità –P2), normate al Titolo V "Coordinamento con il piano di gestione rischio alluvioni" dagli artt. 31 e 32 delle Norme integrative di Piano.

SINTESI DELLA CARATTERIZZAZIONE SISMICA

L'ambito non ricade negli areali già dotati dello studio di microzonazione sismica di livello 2 comunale.

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento di POC è da ritenersi fattibile. È tuttavia richiesta l'elaborazione dello studio di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3ai sensi della DAL 112/2007 e della DGR 2193/2015.

AMBITO N. 40

ELEMENTI DI CRITICITÀ GEOLOGICA/IDROGEOLOGICA/IDRAULICA/GEOTECNICA

L'ambito ricade in contesto di piana alluvionale subpianeggiante. Non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d'acqua principali (Torrente Samoggia; Rio Martignone; Torrente Lavino). Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore l'area si colloca all'interno di un territorio caratterizzato da "alluvioni poco frequenti" (bassa probabilità –P2), normate al Titolo V "Coordinamento con il piano di gestione rischio alluvioni" dagli artt. 31 e 32 delle Norme integrative di Piano.

SINTESI CARATTERIZZAZIONE SISMICA

L'ambito ricade in <<zone stabili suscettibili di instabilità>> (cfr. studio di microzonazione sismica di livello 2 di Crespellano, 2013) per liquefazioni - Sabbie limose e limi sabbiosi alluvionali (depositi di argine/barre/canali e "crevasse").

Fattori di amplificazione semplificati (DAL 112/2007): non calcolati (sono richiesti approfondimenti della RSL mediante analisi numeriche)

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO:

L'intervento di POC è da ritenersi fattibile. Sono tuttavia richiesti approfondimenti sismici di livello 3 (verifiche quantitative della liquefacibilità, dei cedimenti post-sisma e approfondimenti della RSL mediante analisi numeriche).

AMBITO N. 42

ELEMENTI DI CRITICITÀ GEOLOGICA/IDROGEOLOGICA/IDRAULICA/GEOTECNICA

L'ambito ricade in contesto di piana alluvionale subpianeggiante. Non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d'acqua principali (Torrente Samoggia; Rio Martignone; Torrente Lavino). Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore l'area si colloca all'interno di un territorio

caratterizzato da “alluvioni poco frequenti” (bassa probabilità –P2), normate al Titolo V “Coordinamento con il piano di gestione rischio alluvioni” dagli artt. 31 e 32 delle Norme integrative di Piano.

SINTESI CARATTERIZZAZIONE SISMICA

L'ambito ricade in <<zone stabili suscettibili di amplificazioni locali>> (cfr. studio di microzonazione sismica di livello 2 di Crespellano, 2013). Coperture alluvionali recenti (AES8; AES8a) spessore maggiore di 100 m. Fattori di amplificazione semplificati (DAL 112/2007):

FA(PGA) → 1,5-1,6

FA SI (0,1s-0,5s) → 1,7-1,8

FA SI (0,5s-1,0s) → 1,7-1,8

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO:

L'intervento di POC è da ritenersi fattibile. Sono tuttavia richieste indagini geognostiche e geofisiche ai sensi delle vigenti NTC 2008.

AMBITO N. 45

ELEMENTI DI CRITICITÀ GEOLOGICA/IDROGEOLOGICA/IDRAULICA/GEOTECNICA

L'ambito ricade in contesto di piana alluvionale subpianeggiante. Non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d'acqua principali (Torrente Samoggia). Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore l'area si colloca all'interno di un territorio caratterizzato da “alluvioni poco frequenti” (bassa probabilità –P2), normate al Titolo V “Coordinamento con il piano di gestione rischio alluvioni” dagli artt. 31 e 32 delle Norme integrative di Piano.

SINTESI CARATTERIZZAZIONE SISMICA

L'ambito ricade in <<zone stabili suscettibili di instabilità>> (cfr. studio di microzonazione sismica di livello 2 di Crespellano, 2013) per liquefazioni - Sabbie limose e limi sabbiosi alluvionali (depositi di argine/barre/canali e "crevasse").

Sono richiesti approfondimenti di livello 3 (verifiche di liquefazione/densificazione; cedimenti post-sisma; risposta sismica locale), già effettuati in occasione dello studio di microzonazione sismica di livello 3 (Comune di Valsamoggia, 2016).

Gli approfondimenti quantitativi della liquefacibilità hanno escluso l'area dal rischio di liquefazione.

Fattori di amplificazione ricavati da analisi di livello 3 (DGR 2193/2015):

FA(PGA) → 1,8

FA SI (0,1s-0,5s) → 1,8

FA SI (0,5s-1,0s) → 1,9

FA SI (0,5s-1,5s) → 1,8

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO:

L'intervento di POC è da ritenersi fattibile. Sono tuttavia richieste indagini geognostiche e geofisiche ai sensi delle vigenti NTC 2008.

AMBITO N. 50

ELEMENTI DI CRITICITÀ GEOLOGICA/IDROGEOLOGICA/IDRAULICA/GEOTECNICA

L'ambito ricade in contesto di piana alluvionale subpianeggiante. Non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d'acqua principali (Torrente Samoggia; Rio Martignone). Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore l'area si colloca all'interno di un territorio caratterizzato da "scarsa probabilità di alluvioni o scenari di venti estremi" (scarsa probabilità –P1), normate al Titolo V "Coordinamento con il piano di gestione rischio alluvioni" dagli artt. 31 e 32 delle Norme integrative di Piano.

SINTESI DELLA CARATTERIZZAZIONE SISMICA

L'ambito non ricade negli areali già dotati dello studio di microzonazione sismica di livello 2 comunale.

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO:

L'intervento di POC è da ritenersi fattibile. È tuttavia richiesta l'elaborazione dello studio di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 ai sensi della della DAL 112/2007 e della DGR 2193/2015.

AMBITO N. 53

ELEMENTI DI CRITICITÀ GEOLOGICA/IDROGEOLOGICA/IDRAULICA/GEOTECNICA

L'ambito ricade in contesto di piana alluvionale subpianeggiante. Non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d'acqua principali (Torrente Samoggia; Rio Martignone), né per quanto riguarda il reticolo idrografico minore (cfr. "Piano di gestione rischio alluvioni")

SINTESI DELLA CARATTERIZZAZIONE SISMICA

L'ambito non ricade negli areali già dotati dello studio di microzonazione sismica di livello 2 comunale.

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO:

L'intervento di POC è da ritenersi fattibile. È tuttavia richiesta l'elaborazione dello studio di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 ai sensi della della DAL 112/2007 e della DGR 2193/2015.

AMBITO N. 54

ELEMENTI DI CRITICITÀ GEOLOGICA/IDROGEOLOGICA/IDRAULICA/GEOTECNICA

L'ambito ricade in contesto di piana alluvionale subpianeggiante. Non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d'acqua principali (Torrente Samoggia; Rio Martignone), né per quanto riguarda il reticolo idrografico minore (cfr. "Piano di gestione rischio alluvioni")

SINTESI CARATTERIZZAZIONE SISMICA

L'ambito ricade in <<zone stabili suscettibili di amplificazioni locali>> (cfr. studio di microzonazione sismica di livello 2 di Crespellano, 2013). Coperture alluvionali terrazzate (AES7b?) sovrastanti bedrock non rigido (IMO1; IMO2; ADO2 molto alterato?). Spessore coperture: H=10m (coperture + bedrock alterato). Fattori di amplificazione semplificati (DAL 112/2007):

FA(PGA) → 1,8

FA SI (0,1s-0,5s) → 1,7

FA SI (0,5s-1,0s) → 1,4

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO:

L'intervento di POC è da ritenersi fattibile. Sono tuttavia richieste indagini geognostiche e geofisiche ai sensi delle vigenti NTC 2008.

AMBITO N. 56

ELEMENTI DI CRITICITÀ GEOLOGICA/IDROGEOLOGICA/IDRAULICA/GEOTECNICA

L'ambito ricade in contesto di piana alluvionale subpianeggiante. Non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d'acqua principali (Torrente Samoggia; Rio Martignone; Torrente Lavino). Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore l'area si colloca all'interno di un territorio caratterizzato da "scarsa probabilità di alluvioni o scenari di venti estremi" (scarsa probabilità – P1), normate al Titolo V "Coordinamento con il piano di gestione rischio alluvioni" dagli artt. 31 e 32 delle Norme integrative di Piano.

SINTESI CARATTERIZZAZIONE SISMICA

L'ambito ricade in <<zone stabili suscettibili di amplificazioni locali>> (cfr. studio di microzonazione sismica di livello 2 di Crespellano, 2013). Coperture alluvionali recenti (AES8) sovrastanti bedrock non rigido (IMO2?).

Spessore coperture: da H=10 m a H=15 (alluvioni fini).

Fattori di amplificazione semplificati (DAL 112/2007):

FA(PGA) → da 2,0 a 2,2

FA SI (0,1s-0,5s) → da 1,9 a 2,2

FA SI (0,5s-1,0s) → da 1,5 a 1,7

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO:

L'intervento di POC è da ritenersi fattibile. Sono tuttavia richieste indagini geognostiche e geofisiche ai sensi delle vigenti NTC 2008.